

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI(GESCAL) NEL COMUNE DI FASANO

-RIONE MUCCHIAI (1° piano triennale-progetto a
demanio)-

-Importo al netto di ribasso -L. 92.943.279 -

-IMPRESA: Carparelli Natale - FASANO -

-Repertorio N. 4767

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *nove*
del mese di Luglio in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi- via G. Battista Casimiro n.17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153
del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, n. 1165 e
Legge 2.7.1949, n. 406 art. 8, si sono personalmente
costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. to Ubaldo Vallarino fu Giu-

11 LUG. 1966

Registrato a Brindisi li

Mod. 1 Vol.

N. *1274*

Esatte lire

Novemilacenti

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

seppo, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Natale Carparelli, nato il 2 Febbraio 1929 in Fasano ed ivi residente, via Leopardi 75, Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE:

A)- CHE il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per lavoratori- in applicazione di quanto stabilito dalla Legge 14.2.1963, n.60 e dall'art. 31/1 del Regolamento di Attuazione, nelle sedute del 4.28 febbraio 1965 e 26 Marzo 1965 ha deliberato il conferimento degli incarichi di Stazione Appaltante per le costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori, ed ha conferito con nota Prot. L.D/T/ del 12.4.1965 a questo Istituto l'incarico di Stazione Appaltante per le costruzioni da realizzare per il 1° piano Triennale nel Comune di Fasano per l'importo di milioni 146,8.-

- B)-CHE con nota Prot. DR. Fasano-P-217 del 14 Marzo 1966 la GESCAL comunicava di avere approvato la utilizzazione del progetto a demanio in Fasano;
- C)-CHE il progetto tipo C-D, relativo alla costruzione di due fabbricati in Fasano su suolo a demanio della Gescal, redatto ed aggiornato dal Gruppo Spaccarelli, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 22 del 23.3.1966 per un ammontare complessivo di £ 1 r e £. 111.430.000 di cui £. 100.230.000, a base d'asta e precisamente £. 78.950.000 per opere a forfait e £. 21.280.000 per opere a misura (fondazioni ed attrezzatura area) autorizzando altresì l'ospiramento della licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero del LL. PP.;
- D)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'ospiramento al giorno 4.6.1966 ad ore 10,30 si inviava invito di partecipazione a n. 26 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 18. Maggio 1966, n. 4914 (Allegato n. 1), stabilendosi al 3 Giugno 1966 a ore diciotto la scadenza del termine utile per la presentazione delle of-

forte;

-E)-CHE esposita la detta licitazione privata in data 4.6.1966, come da relativo verbale(Allegato n.2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Natale Carparelli di Fasano col ribasso d'asta del. 7,07% (Lire sette e centesimi sette per cento);

-F)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto(Allegato n.3) e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

-G)-CHE l'Impresa Natale Carparelli intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di Lire 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di L. 7,07% (Lire sette

e contesimi sette per cento).-

CIO: PREMESSO,- le costituite parti convengono
quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati compresi i disegni del pro-
getto di costruzione (Allegato n. 4), tutti contro-
firmati dal Sig. Natale Carparelli di Fasano, si
intendono qui integralmente trascritti e formano
parte integrante del presente contratto, nel quale,
ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà
più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa
Natale Carparelli di Fasano "IMPRESA".-

ART. 2°)- Il Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua
espressa qualità ed in nome e per conto dell'Isti-
tuto che rappresenta cede al Sig. Natale Carparel-
li di Fasano, il quale accetta l'appalto per l'esec-
uzione dei lavori di costruzione delle case per
lavoratori nel Comune di Fasano-Rione Mucchini →
giusta progetto redatto ed ^{aggiornato} ~~approvato~~ dal Gruppo
Architette Spaccarelli ed approvato dal Consiglio
di Amministrazione integrato per la Sezione Spe-
ciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 22
del 23.3.1966 per l'importo complessivo di L. i r e
111.430.000 (Lire centoundicimilioniquattrocento-

trentamila) di cui £. 100.230.000 (Lire centomilic-
niduecentotrentamila) in cifra tonda ed a base di
asta che, per effetto del ribasso di £. 7,07% (Lire
sette e centesimi sette per cento) e di quelle ag-
giunte di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti
per cento) per fidejussione bancaria, in tutto Li-
re 7,27% (Lire sette e centesimi ventisette per
cento sui prezzi del progetto, si riducono a Lire
92.943.279 (Lire novantaduemilioneinevecentoquaran-
tatremiladuecentosettantanove. -

ART. 32)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del
Contabilità dello
Regolamento di Stato approvato con R.D. 23/5/1924
n. 827 forma pure parte integrante del presente
contratto, per quanto non venga alle stesse material-
mente allegato, il Capitolato Generale a Stampa
per gli appalti delle opere di competenza del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.
16 Luglio 1962, n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle
disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di opere pubbliche, per quanto non siano in op-
posizione ai patti con il presente atto convenuti,
alla osservanza delle quali l'Impresa resta con-
trattualmente obbligata. -

ART. 4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui Lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione comprese dette onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Natale Carparelli di Fasano presta la cauzione di L. 4.657.187 (Quattromilionesicentocinquantasettemilacentottantasette) mediante atto di fidejussione bancaria n. 11261 del 16.6.1966, fine alla concorrenza di L. 4.657.187 - (L. Quattromilionesicentocinquantasettemilacentottantasette) rilasciata dalla Banca Credito di Venezia e del Rio de la Plata-Filiale di Milano - Via Manzoni 3, Milano (Allog. n. 5)-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazio-

no, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale per la Contabilità delle Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le

norme vigenti e di quelle che venissero eventualmen-
te emanate durante la esecuzione dei lavori in ma-
teria di assicurazioni sociali nei confronti dei
lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituen-
ti l'oggetto del presente contratto, restando inteso
che in caso di inadempienza, sempre che sia interve-
nuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, la
Amministrazione Appaltante, ferma restando la osser-
vanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari,
procederà ad una detrazione sulle rate di acconto
che dovessero essere corrisposte in base agli sta-
ti di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura
del 20% (due venti per cento) che costituirà apposi-
ta garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.
Sulle somme eventualmente detratte dall'Administra-
zione Appaltante per i motivi di cui sopra, non ca-
ranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

ART. 9°) - Resta espressamente convenuto fra le par-
ti che le ritenute di garanzia per la perfetta ese-
cuzione delle opere, saranno effettuate nella misura
stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 nu-
mero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risul-
ta dalla modificazione alle stesse apportata dallo
art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936. -

ART. 10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutte o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

a) per la fornitura dei materiali;

b)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART. 12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia

ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14.2.1963, n. 60 e 11.10.1963, n. 1471.-

ART. 13°) E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di £. 1,00‰ - (lire una per mille) - dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-

lo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33 della Legge 14.2.1963, n. 60.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sei sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Natale Carparelli

" ; Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso ammi. 19 LUG. 1966



FUNZIONARIO

Avv. Vincenzo Palma